



COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 1827
Ordinanza n. 13/2013

Crissolo, lì 13.08.2013

IL SINDACO

Visto l' art. 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320,

Vista la precedente ordinanza n.17/2005 lì 19 Settembre 2005;

Visti gli art. 13 e 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutivo del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 54 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che nelle vie e nelle piazze del capoluogo e delle frazioni i cani spesso vengono lasciati vagare liberamente senza il rispetto delle citate prescrizioni;

Tenendo conto che alcuni di questi animali, sia per le dimensioni, sia per la natura particolarmente aggressiva, possono rappresentare, ed in alcuni casi effettivamente rappresentano, un pericolo per l' incolumità pubblica;

Rilevata l' opportunità di provvedere in merito;

DISPONE

la revoca della precedente ordinanza n. 17/2005 lì 19 Settembre 2005 di pari oggetto e

ORDINA

1) **A tutti i proprietari o conduttori di cani** nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica, particolarmente su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per i bambini, parchi gioco e giardini pubblici :

a) di condurre i cani al guinzaglio;

b) di munirsi di apposita paletta o prodotto simile per la raccolta delle feci dei cani;

c) di rimuovere immediatamente le stesse feci;

d) di depositare le feci chiuse in sacchetti o involucri idonei, nei cassonetti stradali o, là dove mancano, nei cestelli porta rifiuti;

e) di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque, pericolosi circolanti nei luoghi pubblici durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi;

2) A Tutti i proprietari o affidatari di cani a qualunque titolo:

a) di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via;

b) di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., per prevenire eventuali aggressioni;

c) di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo.

Per quanto non contenuto nella presente ordinanza, si debbono intendere applicabili tutte le altre disposizioni del sopra indicato Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, e del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, relative alle malattie infette e diffusive degli animali;

I contravventori alle disposizioni sopra indicate saranno denunciati all' autorità giudiziaria e passibili alle pene stabilite dall' art. 6 della L. 2 giugno 1988, n. 218.

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: il responsabile del procedimento è il Sindaco; che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Si ricorda inoltre che a norma dell' art. 3 della LR. 19 luglio 2004, n. 18, commi 1, 3, 3bis, 5, chiunque ometta di iscrivere i cani all' anagrafe canina regionale presso l' ASL di competenza e di sottoporre gli stessi a tatuaggio - microchip è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 232,00.

IL SINDACO
Dott. Aldo Perotti